

Ottobre 2020



scadenzario



Carta di identità elettronica

Entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, occorre trasmettere il prospetto riassuntivo dei versamenti eseguiti nel III trimestre 2020 all'indirizzo e-mail: gestione_cie@interno.it. Vedasi Circolare Ministero Interno, Direzione centrale per i servizi demografici n. 11 del 04.07.2016.

Lunedì
5 ottobre

Personale

Entro oggi effettuare il versamento all'INPS delle quote dovute per il mese precedente per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti, sul c/c postale n. 980004 (Circolare INDPAP n. 30 del 26/11/2003).

Giovedì
8 ottobre

Anticipazioni di liquidità agli enti locali

Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali possono chiedere, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del D.L. 34/2020 a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati di cui agli articoli 115, 116 e 118 del D.L. 34/2020 (art. 55 D.L. 104/2020 o "D.L. agosto").

Venerdì
9 ottobre

Invio delibere (nuova) IMU (*termine prorogato al 31 ottobre dall'art. 107 c. 2 D.L. 18/2020*)

Mercoledì
14 ottobre

Il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'IMU, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 1 c. 688 L. 147/2013; art. 13 c. 13 bis D.L. 201/2011).

Per l'anno 2020, i termini sono stati prorogati, rispettivamente al 31 ottobre e 16 novembre (art. 107 c. 2 D.L. 18/2020).

Giovedì
15 ottobre

Aziende speciali

Entro il 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli schemi predisposti dal Direttore, delibera il piano-programma, il bilancio pluriennale con la relativa relazione illustrativa ed il bilancio economico preventivo annuale con gli annessi allegati (artt. 23 e 40 D.P.R. 902/1986).

Aziende speciali

La Ragioneria del Comune verifica con la Direzione delle Aziende Speciali la consistenza degli interessi sui capitali di dotazione da iscrivere nei bilanci dell'Ente e



delle Aziende (art. 44, D.P.R. n. 902/1986).

Monitoraggio debiti commerciali

Le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica del MEF per la certificazione dei crediti i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni). Il mancato rispetto degli obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure (art. 7bis D.L. 35/2013; art. 27 D.L. 66/2014).

Nota: entro il 1° luglio 2020 (art. 1 comma 855 L. 160/2019), le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo informatico di pagamento (Opi), sono tenute a inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla stessa data viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare i dati ai sensi del predetto art. 7-bis, comma 4, del D.L. 35/2013 (art. 50 c. 3 D.L. 124/2019). La decorrenza della cessazione dell'obbligo può intendersi fissata alla data, precedente o al più tardi coincidente con il 1° luglio, a partire dalla quale l'ente ha avviato la valorizzazione del campo «data_scadenza_pagam_siope» del file xml corrispondente all'ordinativo (Nota Anci del 15 novembre 2019).

Si è disposto un rinvio tecnico della calendarizzazione del controllo sulla presenza della data scadenza fattura in conseguenza della situazione causata dall'emergenza COVID-19 È comunque consigliabile valorizzare la data di scadenza.

Rilevazione delle assenze

Entro oggi va effettuata al Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione delle assenze (per malattia, ex legge 104/1992, per procedimenti disciplinari) relative al mese precedente attraverso il sistema PERLA PA (<http://www.perlapa.gov.it>).

Fondo Perseo Sirio

Entro oggi va inviata la distinta ed effettuato il versamento del contributo aggiuntivo carico del dipendente e dell'ente al Fondo.

Tassi di assenza e costo del personale a tempo non indeterminato

Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente:

- a) i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16 comma 3 D.Lgs. 33/2013);
- b) i dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17 comma 2 D.Lgs. 33/2013).

I.V.A.



Emissione delle fatture riepilogative per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documenti di trasporto emessi nel mese precedente e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (art. 21 D.P.R. 633/1972).

Revisori dei conti

L'organo di revisione economico - finanziaria dell'ente locale procede trimestralmente alla verifica ordinaria di cassa e a quella di gestione del Tesoriere e degli altri agenti contabili interni - termine indicativo (art. 223, D.Lgs. 267/2000).

Servizio di economato

Il dirigente provvede ad approvare, con propria rendicontazione, il rendiconto delle spese effettuate dall'economato sui mandati di anticipazione emessi nel precedente trimestre (art. 153, c. 7, D.Lgs. 267/2000).

I.V.A. - Operazioni con l'estero

Emissione delle fatture: per le operazioni intracomunitarie, effettuate nel mese precedente (artt. 39 e 46 D.L. 331/1993); per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter; per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito; per le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito (art. 21 D.P.R. 633/1972). Gli enti non commerciali identificati a fini IVA si considerano comunque soggetti passivi IVA ai fini delle prestazioni di servizi internazionali anche al di fuori delle attività istituzionali (art. 7ter lett. b) D.P.R. 633/1972).

Notifiche

L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato (art. 1 c. 3 D.M. 3 ottobre 2006; art. 10 c. 3 L. 265/1999)

Cessazione sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e verifica ex Equitalia

Scadono oggi le sospensioni dei termini di cui all'art. 68 c. 1 D.L. 18/2020 e ad essa correlate, come la disapplicazione della verifica di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 per pagamenti superiori a 5.000 euro (art. 68 D.L. 18/2020; art. 153 D.L. 34/2020).

Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2020



(ravvedimento con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%) (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 lettera a) – Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Risoluzione n. 367 del 12/12/2007 – Risoluzione n. 101 del 7/10/2010; art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 158/2015). Gli interessi legali dal 1/1/2020 sono pari allo 0,05% (D.M. 12/12/2019, G.U. n. 293 del 14/12/2019).

Cessazione stato di emergenza

Termine dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020). Termine di efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n.19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, oltre che l'efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al D.L. 83/2020.

Contributi videosorveglianza

Entro oggi scade il termine (differito dal 30 giugno) per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse stanziate per l'installazione di sistemi di videosorveglianza al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, con le modalità previste dal Decreto del 27 maggio 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020 (art. 35-quinques D.L. 4-10-2018 n. 113; DM 27/5/2020; art. 17 c. 4 quater D.L. 76/2020).

I.V.A. – Liquidazione periodica

Scade il termine per la liquidazione ed il versamento, con F24EP, dell'IVA relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile effettuando l'annotazione degli estremi del versamento nell'apposito registro (art. 27 e 30, D.P.R. 633/1972; art. 1 c. 1 D.P.R. 100/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 101/E del 7/10/2010).

Venerdì
16 ottobre

IVA - Annotazione fatture d'acquisto

Entro il termine della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione devono essere annotate nel registro acquisti le fatture e le bollette doganali. L'annotazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, salvo il caso di fatture in scissione dei pagamenti, che possono essere registrate al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile (art. 25 D.P.R. 633/1972; C.M. 27/E 2017 par. 2.1).

Trasmissione telematica corrispettivi (farmacie)

Fino al 1 ° gennaio 2021 (ad esclusione dei soggetti per i quali l'obbligo decorre già



dal 1° luglio 2019), le sanzioni previste dall'art. 6 comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, tramite i servizi messi a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 2 c. 6 ter D.Lgs. 127/2015; art.140 D.L. 34/2020).

Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano solo alle farmacie comunali, essendo le altre operazioni effettuate direttamente da Comuni ed enti locali esonerate dall’obbligo di certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (D.M. 10/5/2019; art. 2 lettera qq) D.P.R. 696/1996).

IVA – contabilità presso terzi

Scade il termine per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 per la liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente (art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998).

IVA split payment

Gli enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi tramite F24EP versano l’IVA addebitata in fattura sulle fatture d’acquisto soggette a “scissione dei pagamenti” emesse dal 1° gennaio 2015 e per cui l’IVA è divenuta esigibile nel mese precedente, con il codice 620E (art. 17ter DPR 633/1972; D.M. 23/1/2015).

IVA split payment – acquisti commerciali

I soggetti di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/1972, tenuti al versamento unitario di imposte e contributi tramite F24EP, che non optano per il sistema della doppia annotazione nel registro acquisti e vendite di cui all’art. 5 c. 1 D.M. 23/1/2015, versano con modello F24EP l’imposta dovuta in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con il codice tributo 621E (art. 17ter D.P.R. 633/1972; art. 5 c. 01 D.M. 23/1/2015; R.M. 139/E del 10/11/2017).

Addizionale comunale IRPEF

Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica soluzione, dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate dell’addizionale comunale all’Irpef trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno ed a titolo di acconto (art. 1, D.Lgs. n. 360/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008, R.M. 367/E del 12/12/2007).

IRAP

Entro oggi scade il termine per effettuare il versamento in acconto, relativo al mese



precedente, dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute dall'ente locale su retribuzioni, redditi assimilati, collaborazioni coordinate e continuative, redditi da lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare e permettere, con modello F24EP (D.M. 421/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007).

Ritenute sulle retribuzioni

Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP delle ritenute fiscali e previdenziali operate nel mese di precedente relativamente a:

- redditi di lavoro dipendente e da pensione, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (TFR);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- reddito di lavoro autonomo;
- contributi, indennità e premi vari;
- premi e vincite;
- indennità di esproprio (art. 11 Legge 413/91);
- pignoramento presso terzi

(artt. 23 e ss., D.P.R. 600/73; art. 32-ter D.L. 185/2008; D.M. 12 marzo 2010; R.M. 367/E del 12/12/2007).

Trattamento integrativo per taglio cuneo fiscale

I sostituti di imposta riconoscono ai titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati (di cui agli artt. 49 ad esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), ed art. 50, comma 1, lettere a, b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR) una somma titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, alle condizioni di cui agli art. 1 del D.L. 3/2020 e dall'art. 128 del D.L. 34/2020. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. I sostituti d'imposta riconoscono automaticamente il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, recuperandolo, al netto delle ulteriori detrazioni previste dall'art. 2 del medesimo D.L. 3/2020. Le somme sono recuperate tramite compensazione in F24 (codice 1701) ed F24EP (codice 170E) (Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020; art. 1 del D.L. 3/2020 e dall'art. 128 del D.L. 34/2020).

Collaborazioni coordinate e continuative

Entro oggi effettuare il versamento all'Inps - gestione separata del contributo del 34,23% (24% per chi ha già una cassa pensioni e per i pensionati; 25,72% soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e 33,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza copertura previdenziale di cui all'art. 50 comma 1, lettera c bis), del TUIR D.P.R. 917/1986 (art. 1, c. 79 L. 247/2007; art. 59, comma 16, L. n. 449/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 98/E del 7/10/2010; Circolare n. 21 del 31 gennaio 2017; Circolare n. 122 del 28 luglio 2017; Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020).



Versamenti con F24 o F24EP zero

Termine ultimo per effettuare i versamenti tramite modello F24 o F24EP (limitatamente alle ritenute) dei soli importi da compensare con crediti derivanti da dichiarazioni (es. IVA) o altri crediti compensabili (es. ritenute versate in eccesso, bonus IRPEF). Se a seguito della compensazione restano ancora somme da versare, occorre utilizzare il modello F24EP (C.M. Finanze, Agenzia Entrate, 5 marzo 2001, n. 20; artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 241/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. n. 103 /E del 09/12/2015).

Versamento contributi previdenziali

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui compensi corrisposti al personale dipendente nel mese precedente, tramite F24EP.

Accise

Versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente e della rata di acconto dell'accisa sull'energia elettrica calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, tramite F24-Accise (art. 3, c. 4 e art. 56, c. 1 , del T.U. Accise).

L'art. 129 del D.L. 34/2020 prevede che le rate di acconto relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento. Le rate di acconto mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità ordinarie. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Status Amministratori

L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali dipendenti di cui all'art. 86, T.U. 267/2000. L'Ente provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per il TFR degli amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'art. 86 del sopracitato decreto.

Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi, occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio; devono altresì essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per i periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla gestione e, comunque, al 21 agosto 1999.

Ravvedimento entro 90 giorni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 luglio 2020 (ravvedimento con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un nono della metà minima, ovvero 1,67%) (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 lettera a bis); art.



15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 158/2015; Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015). Gli interessi legali dal 1/1/2020 sono pari allo 0,05% (D.M. 12/12/2019, G.U. n. 293 del 14/12/2019).

Monitoraggio trimestrale spese di personale (III^a trimestre)

Entro oggi, i Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 enti) le Province, le Città metropolitane, gli Enti pubblici non economici ed enti di ricerca, le ASL/AO/IRCCS/PU provvedono all'invio, tramite il sistema SICO, dei dati relativi al monitoraggio trimestrale della consistenza del personale e della relativa spesa (Circolare RGS del 23 aprile 2020, n. 10).

**Martedì
20 ottobre**

Comunicazione disponibilità finanziarie

Entro oggi, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al decreto. Entro lo stesso termine gli enti comunicano al loro tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito (art. 2 c. 8 Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016).

Imposta di bollo su fatture elettroniche III trimestre 2020

Entro oggi si deve procedere al pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del Decreto MEF del 17 giugno 2014 (art. 6 DM 17 giugno 2014 come modificato dal DM del 28 dicembre 2018).

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro. Il versamento può essere ulteriormente differito al terzo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro (art. 26, c. 1, D.L. 23/2020, art. 17 c. 1bis D.L. 124/2019).

**Venerdì
23 ottobre**

Personale

Emettere i mandati di pagamento degli stipendi al personale dipendente e curarne la consegna al Tesoriere comunale.



Contestualmente ai mandati delle retribuzioni inviare al Tesoriere i mandati dei contributi dovuti all'INPS, relativi al mese in corso (art. 22, D.L. n. 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987).

IVA intracomunitaria

Presentazione elenchi INTRASTAT (operatori mensili e trimestrali) relativi alle cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese / trimestre precedente e, con valenza esclusivamente statistica, dei modelli INTRA relativi agli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE (art. 50 c. 6 D.L. 30 agosto 1993, n. 331; art. 4, comma 4, lett. b), D.L. n. 193/2016; Prov. Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017).

Lunedì
26 ottobre

Pubblicazione delibere di approvazione delle aliquote e del regolamento (nuova) IMU (prorogato al 16 novembre art. 107 c. 2 D.L. 18/2020)

Mercoledì
28 ottobre

Limitatamente al 2020, entro il 16 novembre e non entro il 28 ottobre, devono essere pubblicate sul sito www.finanze.it le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché del regolamento, ai fini del versamento del saldo e conguaglio dei tributi per l'anno in corso e dell'acconto per l'anno successivo; in caso di mancata pubblicazione entro questo termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e smi; art. 1, comma 688 della legge 147/2013).

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Venerdì
30 ottobre

Entro oggi le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» relativi al terzo trimestre sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 33 del 2013 (art. 9 comma 2 e art. 10 del D.P.C.M. 22/9/2014). Le amministrazioni pubblicano, con medesima frequenza trimestrale, anche l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (art. 33 c. 1 D.Lgs. 33/2013).

Contratti di locazione

Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del corrente mese e per il versamento dell'imposta di registro sugli stessi (art. 17, c. 1 DPR 131/1986 come modificato dall'art. 68 L. 342/2000).

L'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Trasmissione dati alla BDAP riferiti al bilancio consolidato

Entro oggi gli enti locali, che hanno approvato il documento nei termini, trasmettono alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche i dati relativi ai bilanci consolidati, redatti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 (art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011; artt. 1 e 4 D.M. del 12/05/2016).



Trasmissione bilanci di previsione per il triennio 2020 - 2022 alla BDAP

Gli enti locali trasmettono alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati del bilancio di previsione 2020-2022, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato (art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011; DM MEF del 12.05.2016). *Il termine è riferito agli enti che hanno approvato il bilancio di previsione il 30 settembre (art. 107 D.L. 18/2020).*

Pubblicazione bilanci

Entro trenta giorni dalla loro adozione, gli enti pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità (art. 29 D.Lgs. 33/2013). *Il termine è riferito agli enti che hanno approvato il bilancio di previsione il 30 settembre (art. 107 D.L. 18/2020).*

Approvazione bilancio di previsione 2020-2021-2022

Dopo la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 02.10.2020 del Decreto Ministero Interno 30 settembre 2020 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”, scade oggi il termine per ‘approvazione in Consiglio della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2021-2022, del bilancio 2020-2021-2022 e suoi allegati, delle tariffe e aliquote di tributi ed entrate extratributarie e dei loro regolamenti.

Monitoraggio opere pubbliche (MOP)

Entro oggi le amministrazioni pubbliche procedono al monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere, attraverso la piattaforma <http://www.bdap.tesoro.it>. (D.Lgs. 229/2011; Circolare MEF dell’8 aprile 2014, n. 14).

Acquisti di forniture e servizi superiore a 1 milione di euro

Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (art. 21 comma 6 D.Lgs. 50/2016).

**Sabato
31 ottobre**

Invio delibere (nuova) IMU (*Termine prorogato al 31 ottobre dall’art. 107 c. 2 D.L. 18/2020*)

Per l’anno 2020, il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell’IMU, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi



nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 1 c. 688 L. 147/2013; art. 13 c. 13 bis D.L. 201/2011).

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Inizio lavori

Termine per iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3 dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a valere sui contributi di cui al medesimo articolo (termine da ultimo differito dall'art. 119bis D.L. 34/2020).

Diritti di segreteria

Il responsabile dell'ufficio ragioneria procede alla liquidazione dei diritti di segreteria relativi al mese in corso ed al riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al III trimestre per la quota di spettanza dell'Agenzia nazionale (art. 97 D.Lgs. 267/2000; art. 40 L. 604/1962, Circolare Ministero dell'interno/Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 22/3/2013).

Denuncia Inpdap

Tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all'Inpdap devono trasmettere mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento (Denuncia Mensile Analitica) (art. 44, c. 9 L. 326/2003). La nuova D.M.A 2, è contestualmente integrata nel flusso Uniemens, e assume il nome di ListaPosPA (Circolare INPS n. 105/2012 - Messaggio INPS n. 17297 del 24 ottobre 2012).

**Sabato
31 ottobre
(rinvio a lunedì 2
novembre)**

Distribuzione gas metano - Versamento mensile

Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, T.U. accise).

L'art. 129 del D.L. 34/2020 prevede che le rate di acconto relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento. Le rate di acconto mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità ordinarie. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Trasmissione dati IVA operazioni transfrontaliere

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o



ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 1 c. 3bis D.Lgs. 127/2015; art. 16 comma 1-bis del D.L. 124/2016).

IVA intracomunitaria (acquisti istituzionali)

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell'ambito istituzionale mediante F24EP (codice 622E) o tradizionale (codice 6043) e presentazione in via telematica del modello INTRA – 12, relativamente agli acquisti registrati nel mese precedente, con riferimento al secondo mese precedente, art. 49 D.L. 331/1993).

Rimborso accisa gasolio commerciale trasporto pubblico di persone

I soggetti che utilizzano il gasolio commerciale come carburante per gli scopi di cui all'art. 24ter c. 2, ivi compresi gli enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione, e per l'attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico, chiedono il rimborso della maggiore accisa applicata (pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 dell'art. 24ter) sui consumi avvenuti nel trimestre solare precedente, presentando apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il credito spettante è riconosciuto, mediante la compensazione in F24 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. In alternativa il credito spettante può essere riconosciuto in denaro (art. 4-ter D.L. 193/2016; art. 24ter D.Lgs. 504/1995).

Rimborso IVA trimestrale

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR) (art. 38-bis, co. 2 DPR 633/1972; Prov. Prot. n. 124040/2017).

Tributo speciale discariche

Entro la fine del mese il gestore della discarica versa alla Regione il tributo dovuto per il primo trimestre dell'anno, con obbligo di rivalsa nei confronti dei conferenti (art. 3, c. 24-41, legge n. 549/1995).

Imposta di pubblicità

Termine ultimo per il versamento della rata trimestrale anticipata per la pubblicità annuale di importo superiore a 1.549,37 euro (art. 9 comma 4 D.Lgs. 507/1993).

TOSAP

Versamento seconda rata TOSAP senza interessi per le occupazioni d'importo superiore a 258,00 euro (art. 50 comma 5bis D.Lgs. 507/1993).

Modello 770/2020

Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione Modello 770 relativo



all'anno solare precedente (art. 4 c. 3bis D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Certificazione Unica

Termine ultimo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. redditi da lavoro autonomo) (art. 4 c. 6 quinques D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ravvedimento lungo sostituti di imposta

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, commessi nell'anno 2019 con il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo con la maggiorazione degli interessi legali (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 lettera b).

Gestione finanziaria

Il giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il concessionario della riscossione procede al versamento distinto per ogni imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari, dell'ammontare delle somme affluite nella decade precedente per versamenti diretti, al netto delle somme oggetto di dilazione e sgravio a norma dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/99.

**Adempimenti
ricorrenti**

Diritti d'ufficio e altre somme riscosse

Provvedere, almeno 1 volta al mese (o altra scadenza prevista dal regolamento di contabilità), al versamento in tesoreria dei diritti d'ufficio e di tutte le altre somme riscosse dagli agenti contabili (art. 181 D.Lgs. 267/2000)

Conti correnti postali

Le somme disponibili sul c/c/p devono essere riversate presso il Tesoriere entro il decimo giorno successivo alla riscossione (circolare RGS 18/06/98 n. 50; art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999).

Riversamento corrispettivi carta di identità elettronica

I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di corrispettivo per il rilascio di n. carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno (art. 2 DM



25 maggio 2016; Circolare ministero Interno Direzione centrale per i servizi demografici n. 11 del 04.07.2016).

Riscossione entrate locali

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti di cui all'art. 52 lettera b) D.Lgs. 446/1997. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 1 c. 790 L. 160/2019; art. 2 bis D.L. 193/2016).

Protesti cambiari

I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati. Il modello è trasmesso alla competente camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 5 D.M. 316/2000; D.M. 23/02/2001).

Riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali

I comuni devono trasmettere entro 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell'esito dell'istruttoria, i dati necessari per l'attuazione delle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni sulla spesa del bilancio statale mediante l'inserimento in apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi da 722 a 727 legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16; D.M. 24 febbraio 2016).

Registro unico fatture ricevute

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti dal 1/7/2014. Il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che sono rese disponibili sulla Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (art. 42 D.L. 66/2014).

Emissione fatture

La fattura può essere entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972 (art. 21 c. 4 D.P.R. 633/1972).



In quel caso, la fattura reca la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Per le fatture elettroniche trasmesse attraverso il SdI, la data di emissione sarà rappresentata dalla “Data di ricezione” presente nella ricevuta di consegna o di mancato recapito. (CM 14/E/2019)

Trasmissione telematica dei corrispettivi (farmacie)

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/1972 e non esonerati ai sensi del D.M. 10/5/2019 (tra cui risultano “le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni”) sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche (art. 2 c. 6 ter D.Lgs. 127/2015; D.M. 10/5/2019; art. 2 lettera qq) D.P.R. 696/1996).

Fattura elettronica

Le pubbliche amministrazioni possono inviare entro 15 giorni dalla data di ricezione del file FatturaPA la notifica di “esito committente” accettando o rifiutando la fattura elettronica. Qualora l’Amministrazione pubblica non espliciti l’esito, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare all’ Amministrazione stessa e al trasmittente (Operatore economico o suo Intermediario) una notifica di decorrenza termini con la quale si comunica la non avvenuta notifica di esito da parte dell’Amministrazione pubblica entro i termini previsti (allegati B e C D.M. 55/2013).

Comunicazione codici identificativi contratti per la fatturazione elettronica nei servizi di pubblica utilità

I soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità indicati nei decreti ministeriali 24 ottobre 2000, n. 366 e 24 ottobre 2000, n. 370 ed effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale per l’emissione della fattura elettronica, possono, limitatamente ai contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005, comunicare all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali che possano essere utilizzati – in luogo del codice fiscale - almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche, secondo le modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018 (Prov. prot. n. 527125/2018).

Trasparenza gestione debiti PA

Le pubbliche amministrazioni, attraverso la Piattaforma certificazione crediti, obbligatoriamente comunicano contestualmente all’ordinazione di pagamento le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili



delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali (emesse dal 1/7/2014). Il mancato rispetto degli obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure (art. 7bis D.L. 35/2013; art. 27 D.L. 66/2014).

Protocollo informatico

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva (art. 7, comma 5 D.P.C.M. 3 dicembre 2013). Il registro di protocollo è generato in via automatica attraverso l'estrazione dal sistema documentale di un insieme di dati ed è riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato, cioè il responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo. La sottoscrizione del Registro giornaliero di protocollo con firma digitale o con firma elettronica qualificata è quindi facoltativa. Per ogni documento ricevuto o spedito il registro deve memorizzare le seguenti informazioni: a) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema; b) la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti; d) l'oggetto del documento; e) la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica; g) indicazione del registro nell'ambito del quale è stata effettuata la registrazione (art. 53, co. 1 D.P.R. 445/2000; Circolare AgID n. 60 del 2013; Istruzioni AgID del 01 ottobre 2015).

Perfezionamento CIG

Entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le informazioni relative alla procedura e la data di scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, entro il medesimo termine. Decorso il termine, il CIG non perfezionato viene automaticamente cancellato dal sistema. In caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del D.Lgs. 50/2016. Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale (Delibera ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017).

In considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG è portato da 90 a 150 giorni (Delibera ANAC n. 268/2020).



Rendicontazione 5 per mille IRPEF

I comuni destinatari delle somme del cinque per mille dell'IRPEF redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito rendiconto (D.P.C.M. 7 luglio 2016, art. 2, lett. a) e D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 12, punto 3) secondo specifica modulistica (Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018)

Al fine di rendere uguale la data di ricezione per i comuni inseriti nello stesso provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse si considera convenzionalmente come data di ricezione quella del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione stesso (es. pagamenti eseguiti entro un qualsiasi giorno di maggio si intendono ricevuti da ciascun comune il 1° luglio successivo).

I comuni che hanno percepito somme superiori a euro 20.000, trasmettono il certificato in via telematica entro il trentesimo giorno la scadenza dell'anno prevista per la redazione del rendiconto (es. assegnazione a maggio; rendiconto entro il 30 giugno; trasmissione modulistica entro il 30 luglio). La procedura verrà chiusa inderogabilmente alla data del termine fissato, per cui la mancata trasmissione entro tale data è da considerarsi inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate.

I comuni che hanno percepito somme inferiori a euro 20.000,00 non dovranno inviare modelli telematici ma sono tenuti a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare 4/17, aggiornandoli nelle date di attribuzione delle risorse. Detti modelli dovranno essere conservarli ai propri atti per dieci anni, rendendoli disponibili su richiesta di questa Amministrazione oppure di altre Amministrazioni competenti per eventuali controlli ispettivi (D.P.C.M. 7 luglio 2016 Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018).

Conferimenti incarichi

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Tramite PerlaPA, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da altri soggetti. Le amministrazioni sono altresì tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art. 53 D.Lgs. 165/2001).